

Onestà intellettuale

Sono più che legittimi i malumori che serpeggiano ormai da tempo tra gli operatori della sicurezza; le cause sono molteplici e, spesso, affondano le radici in mali di origine antica, tra cui spicca l'inadeguata evoluzione di taluni aspetti degli assetti ordinamentali, cui bisognerebbe in qualche modo porre rimedio.

Tutti sembrano essere d'accordo, dalle forze politiche di maggioranza e d'opposizione alle organizzazioni sindacali e rappresentanze militari; questa apparente identità di vedute ed unità d'intenti si dissolve, tuttavia, nell'esatto momento in cui, dopo l'enunciazione astratta di questa generica esigenza, si tenta di individuare in concreto i reali motivi di sofferenza e, quindi, le possibili soluzioni.

Accade così che oggi, a quasi dieci anni di distanza dall'approvazione del decreto legislativo 197/1995, il termine "riordino" viene fatto riecheggiare di nuovo con insistenza ed, ancora una volta, viene utilizzato per suggestionare molti, ma con l'intento di avvantaggiare pochi, se non addirittura pochissimi.

Da più parti, infatti, il termine viene usato come una sorta di parola magica, capace di cambiare (in meglio) la vita di tutti; si dice o si lascia intendere che, con provvedimenti da emanarsi a breve termine, agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori e funzionari potrebbero beneficiare di migliori posizioni e retribuzioni adeguate.

Purtroppo non è così.

Innanzitutto perché, con l'attuale assetto del comparto sicurezza, ogni operazione ordinamentale, per quanto circoscritta e limitata, comporta comunque costi altissimi, tali da "bruciare" immediatamente le limitatissime risorse a disposizione, senza peraltro incidere neanche minimamente sulle ragioni profonde del malessere; infatti, come per il mucchietto di bastoncini colorati del gioco dello Shanghai, ogni minimo intervento, anche su una sola qualifica, con l'attuale legame contrattuale tra operatori delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia genera riflessi a catena che comportano esborsi annui per decine di milioni di euro.

Anche da qui, dunque, matura una delle nostre priorità: separare immediatamente il Comparto sicurezza dal Comparto difesa; solo così potranno essere realmente valorizzate le rispettive specificità che, soprattutto dopo la professionalizzazione delle Forze armate ed il loro accresciuto impegno in campo internazionale, vanno progressivamente differenziandosi in maniera sempre più marcata ed hanno, dunque, esigenze spesso diverse e, talvolta, addirittura opposte.

D'altro canto le risorse stanziate dal-

la Finanziaria 2004 risultano insufficienti anche per il solo rinnovo contrattuale visto che, come il Stulp ed i Cocer delle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno immediatamente denunciato, sono del quaranta per cento inferiori rispetto a quelle stanziate per la precedente tornata contrattuale.

Ed è proprio l'integrazione di questo insufficiente stanziamento che rappresenta un'altra delle nostre priorità: maggiori risorse per il rinnovo contrattuale.

Se si vuole realmente "riordinare", infatti, le risorse necessarie non possono certo sostituirsi a quelle contrattuali, ma devono necessariamente aggiun-

gersi ad esse; altrimenti si tratterebbe di una pura e semplice operazione di facciata, che cambierebbe un po' la forma e per niente la sostanza, per creare ancora una volta "generali con la paga da soldato".

Allora bisogna innanzitutto comprendere bene questo: riordinare non significa cambiare nome alle qualifiche o attribuire finte progressioni di carriera; riordinare significa invece individuare finalmente una corrispondenza reale tra la qualifica nominale e le funzioni professionali, valorizzando di conseguenza, anche sul piano economico, questa corrispondenza.

E' solo attraverso una concreta va-

lorizzazione del contenuto professionale delle funzioni che ognuno di noi espleta che può giungere il giusto riconoscimento della specificità del nostro lavoro; la sofferenza che si avverte deriva proprio dalla diffusissima mancanza di corrispondenza tra la professionalità acquisita dagli operatori e le funzioni che vengono loro attribuite.

La dignità di un lavoratore si misura essenzialmente attraverso due parametri, peraltro tra loro indissolubilmente legati: il valore delle funzioni ed il valore della conseguente retribuzione; respingiamo con forza la logica retriva di chi si illude di dare un contenuto ai lavoratori di polizia distribuendo qualche inutile galloncino.

E' una problematica, questa, che accomuna ormai tutti i ruoli delle Forze di polizia e che richiede, dunque, una approfondita ed equilibrata rivisitazione dell'intero impianto organizzativo, che parta dalle qualifiche di base e non prescindendo dalla terza nostra priorità: la contrattualizzazione della nostra dirigenza, oggi più che mai indispensabile ed indifferibile.

Con le condizioni attuali la strada è dunque obbligata: è necessario reperire risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre scorso e procedere speditamente verso l'approvazione di provvedimenti che prevedano la separazione dei comparti sicurezza e difesa insieme alla contrattualizzazione della dirigenza.

Ulteriori risorse dovranno poi essere individuate per poter "coprire" gli interventi conseguenti alla rivisitazione degli assetti.

Questa rivisitazione, vale ribadirlo, non può prescindere da un'analisi complessiva che, partendo da qualifiche e ruoli di base, giunga ad elaborare un disegno globale, senza dimenticare le sofferenze più antiche, come quella inferte agli ex sottufficiali provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono le nostre origini e la nostra storia che ci impongono questa onestà intellettuale; non seguiremo l'esempio di quanti promettono tutto a tutti, fingendo di non sapere che, per realizzare ciò che vagheggiano, sarebbero necessarie risorse quindici-venti volte superiori a quelle oggi disponibili: ce lo impedisce il rispetto per la soggettività e l'intelligenza dei tantissimi colleghi che ci onorano di rappresentarci.

Invece il Stulp si batterà, ancora una volta, perché venga concretamente riconosciuta la giusta dignità a tutti i lavoratori di polizia attraverso una reale valorizzazione, anche economica, della professionalità acquisita e delle funzioni espletate.

Oronzo Così

Come in uno stagno!

Non datemi del pessimista, ma il nostro habitat lavorativo sembra più ricordare gli stagni, specchi d'acqua ferma di scarsa profondità. Non allarmatevi! Non voglio cimentarmi in alcuna lezione scientifica contrariamente a qualche altro sindacalista che, pur rivestendo i panni di poliziotto, non ha rinunciato ad inseguire il sogno della sua infanzia ossia quello di condurre una puntata di "Quark" (vedasi i vari comunicati del Limone, del Pesce palla, ect.).

Devo comunque dare atto che, pur non avendo i requisiti richiesti per un'efficace quanto incisiva informazione sindacale, queste pillole di scienza, regalateci dai "figli illegittimi di Piero ANGELA", sono certamente più istruttive di altri loro scritti che affogano i tavoli dello spaccio-bar o le bacheche dei posti di lavoro.

In tal senso, se avete tempo da perdere e volete compiere uno studio sulla malinformazione allora non perdetevi assolutamente l'epistolario che raccoglie le conversazioni amorose di un Segretario provinciale con il suo corrispettivo nazionale, struggenti lettere d'addio per l'agognato trasferimento di un sindacalista e di un dirigente in altra sede, con tanto di citazione latina errata (ma perché insistere con il latino, ci sono lingue più semplici come l'italiano!). Da incorniciare, come raro esempio d'oboloismo, è invece uno scritto a tiratura limitata diffuso nell'ambito del Reparto Mobile, dove un sindacalista ha scambiato il suo Dirigente (anzi Comandante) con lo Zar.

La scadente qualità della comunicazione sindacale, oltre che essere frutto dell'improvvisazione di chi ha deciso d'essere sindacalista per hobby o, ancor peggio, per interesse personale, ha favorito il sorgere del clima d'immobilismo che pervade la realtà lavorativa barese. Quasi

come una magia sembra che tutto vada per il meglio. Possibile che sia l'unico a porsi dubbi ed incertezze per quanto accade nella nostra quotidianità lavorativa? Vi sembra che i nostri Uffici siano confortevoli e assicurino integralmente la salubrità dei lavoratori? Che il nostro parco macchine sia composto da mezzi fiammanti ed efficienti? I vostri diritti sono pianamente rispettati? Spero di sbagliarmi, ma credo che molti si siano irrimediabilmente assuefatti a ciò che succede intorno a loro facilitando il compito a chi ha deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua carriera senza "rogne".

In questo anche il sindacato ha le sue responsabilità! La disomogeneità dell'azione di rivendicazione dei diritti dei lavoratori, la mancanza di formazione dei quadri sindacali, il proliferare delle "false promesse", le rivalità personali, stanno minando alle fondamenta il ruolo stesso del sindacato.

Di conseguenza l'affievolimento dei diritti sindacali garantisce l'immunità a gestioni monarchiche che tendono ad isolare i lavoratori dentro un recinto di regole burocratiche. Allora solo mettendo in campo tutte le nostre forze, nessuno escluso, potremo evitare un ulteriore depauperamento dei nostri interessi.

Se non si riuscirà a superare questa fase d'impatto rischiamo di pagare un prezzo elevato, lasciando campo libero a chi ritiene che la tutela della privacy, della salubrità dei lavoratori o l'applicazione d'orari lavorativi in regime di settimana corta, siano diritti interdetti ai poliziotti!

Prima di lasciarmi vorrei dedicare a tutti coloro che continuano a non vedere una celebre frase di Huxley: "I fatti non cessano di esistere solo perché noi li ignoriamo".

Michele SARACINO

Infortunio in itinere e produttività collettiva

Pagina 2

Maternità e paternità assistenziale portatori di handicap

Pagina 3

Infortunio in itinere e produttività collettiva

Com'è ben noto è considerato infortunio in servizio quello occorso nel tragitto casa - lavoro e viceversa.

Eventi di questo tipo integrano, infatti, l'ipotesi del cosiddetto "infortunio in itinere".

A beneficio di una chiara ricostruzione dell'istituto occorre chiarire che l'infortunio in itinere era disciplinato dall'art. 6 l.u. 1124/1965 esclusivamente per una categoria di lavoratori e precisamente, per i componenti dell'equipaggio delle navi e dei mezzi galleggianti anche se a scopo di diporto (riassuntivamente marittimi).

L'art. 31 Legge 19 gennaio 1963, n. 15 aveva concesso delega al Governo ad emanare norme per la disciplina dell'infortunio in "itinere" in maniera che fossero compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi a tutti i lavoratori durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.

Tuttavia, nessun Governo dell'epoca esercitò la delega e la Corte Costituzionale intervenne sull'argomento statuendo che le prescrizioni della legge delega, dirette al legislatore delegato (Cass. 10.3.1992 n. 2883, 9.3.1982 n. 1487, Cass. 17 maggio 2000 n. 6431) non potevano avere vigore normativo diretto e che il mancato esercizio della delega non aveva altro effetto che la responsabilità politica del Governo (Corte cost. 12 gennaio 1977 n. 8):

In seguito, la Corte di Cassazione, chiamata più volte a dichiarare il diritto di infortunio in itinere, ha dovuto vagliare ogni singolo caso alla luce delle norme generali sugli infortuni sul lavoro, ed in particolare dalla nozione base di occasione di lavoro, ricavabile dalla legislazione vigente, provvedendo così ad una ampia opera

ricostruttiva dell'istituto.

Si affermarono, dunque, i principi che il percorso casa - lavoro può essere considerato un'attività preparatoria alla prestazione vera e propria, come tale potenzialmente iscrivibile nel rischio specifico improprio, che il rischio della strada è un rischio generico gravante su tutti gli utenti, e che rilevava l'accertamento di un quid pluris, connesso alle esigenze lavorative, che rende il rischio generico della strada aggravato per il lavoratore.

Attraverso una pluridecennale elaborazione la giurisprudenza ha fissato i criteri generali per valutare quando l'infortunio nel percorso casa - lavoro possa ritenersi avvenuto in occasione di lavoro e sia perciò indennizzabile, individuando una casistica degli aggravamenti tipici, per causa di lavoro, del rischio generico.

La prima ipotesi è stata, ovviamente, quella della strada che presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, come sarebbe ad. es. una strada di montagna (Cass. 20.3.1985, n. 2050), o che conduca esclusivamente al posto di lavoro.

Perso l'interesse, per ragioni storiche, alle antiche ipotesi delle strade infestate dal banditismo, l'elaborazione si è concentrata su quelle, attualmente dominanti, di uso del mezzo meccanico pubblico e proprio.

L'attenzione si è così spostata dalle obiettive caratteristiche di pericolosità del percorso (potremmo dire di hardware) alle condizioni soggettive dello spostamento del singolo lavoratore, derivanti dalla organizzazione dei mezzi pubblici di trasporto, assunti come parametro di parità di rischio con i comuni utenti della strada; sicché da una parte l'uso del mezzo pubblico non consentiva la qualificazione di infortunio in itinere (Cass. 11.4.1998 n. 3742), dall'altra l'ag-

gravamento di rischio derivante dal mezzo meccanico proprio è stato ritenuto giustificante il nesso eziologico con il lavoro quando il lavoratore sia costretto ad usarlo per l'assenza di mezzi pubblici tra la dimora ed il luogo di lavoro (Cass. 12.6.1982 n. 3583), o perché imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro.

Nella considerazione delle esigenze personali del lavoratore, la giurisprudenza si è ulteriormente affinata dando rilievo ai particolari obblighi di orario e alle altre caratteristiche della prestazione del lavoratore, ed a quelle attinenti alla salute, alla funzione familiare, alle condizioni economiche.

La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il giudice del merito accerti se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità di detti mezzi; ed ha precisato che siffatto accertamento va operato valutando, alla stregua dei fondamentali principi espressi negli artt. 3, 31 (e con questo riferimento si dà ingresso e rilievo giuridico alle particolari funzioni familiari della donna lavoratrice, ed alla sua esigenza di abbreviare al massimo il tempo di trasferimento casa-lavoro), 32, 35 e 36 della Costituzione:

a) se i mezzi pubblici di trasporto coprono l'intero percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro;

b) se gli orari dei servizi pubblici siano compatibili con l'orario di lavoro;

c) se, comunque, le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia;

d) se siano approntati, da parte del datore di lavoro, mense ed alloggi idonei (anche in relazione alla loro ubicazione rispetto all'azienda) a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento;

e) se rimanga salvaguardata per il cittadino la libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari sia alla situazione economico-sociale del medesimo (Cass. 27.5.1982 n. 3273).

In questo quadro giurisprudenziale, affinosi ma rimasto sostanzialmente stabile per decenni nel suo unitario schema logico giuridico, dunque, l'elemento finalistico del viaggio, non avente con il lavoro alcun criterio di collegamento né topografico né temporale, non era sufficiente ad integrare l'occasione di lavoro, ma occorreva un ulteriore elemento di aggravamento del rischio generico.

Focalizzando l'attenzione sul rapporto di necessaria connessione dell'iter con gli specifici obblighi lavorativi, già presente nella giurisprudenza citata, La Corte di Cassazione (sent. 19.1.1998 n. 455) è infine pervenuta alla meditata conclusione che tale rapporto finalistico (o strumentale) dell'iter con il lavoro è sufficiente ad integrare il quid pluris richiesto perché l'infortunio in itinere possa considerarsi avvenuto in occasione di lavoro; con la conseguenza che vi è indennizzabilità dell'infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa-lavoro a piedi (Cass. 5.5.1998 n. 4535) o facendo uso del mezzo pubblico.

Su tale conclusivo approdo si è attestata la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 19.2.1998 n. 1751, 27.2.1998 n. 2210, 16.10.1998 n. 10272, 24.10.1998 n. 10582, 3.11.1998 n. 11008, 17.5.2000 n. 6431), e tale quadro normativo è stato recepito dal legislatore, il quale con la Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. U) a detta-

re una specifica normativa per la tutela dell'infortunio in itinere, ponendogli come criterio direttivo il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia; ed il legislatore delegato, nell'attuare la delega con l'art. 12 del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, si è ispirato al conclusivo approdo della giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordato, disponendo che, limitatamente alle persone assicurate (con ciò superando alcune perplessità di carattere costituzionale che avevano ostacolato l'esercizio della delega negli anni sessanta), l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; ed aggiungendo, con perfetta coerenza con i criteri della legge delega, che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

Deti principi sono stasti cristallizzati nell'ultimo comma, aggiunto dall'art. 12, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, all'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" oggi prevede testualmente che, "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".

Precedentemente, su questo notiziario abbiamo spiegato, in esito ai numerosi quesiti pervenuti, come debbano essere considerati giorni di effettiva presenza quelli in cui il dipendente si sia assentato per infortuni occorsi nel tragitto percorso per recarsi in servizio dal proprio domicilio ovvero per farvi ritorno al termine del servizio medesimo.

Appare dunque evidente che i giorni di assenza dal servizio dovuti ad un infortunio occorso *in itinere* debbano essere considerati come presenza anche ai fini del computo delle giornate utili per l'attribuzione del premio di produttività collettiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, punto d) dell'accordo sul cd. 2° livello sottoscritto l'8 ottobre 2003, ove si fa infatti generico riferimento alle "infermità occorse in servizio".

Premesso che l'ufficio di appartenenza del dipendente avrà ovviamente il potere/dovere di verificare che l'infortunio sia effettivamente avvenuto lungo il tragitto e durante il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro e l'abitazione dimora va chiarito che i competenti uffici del Ministero dell'interno ritengono assolutamente pacifica la correttezza dell'interpretazione testé esposta.

(Estratto da "Il Grillo Parlante" volume in corso di realizzazione).

Indennità servizi esterni: nuove estensioni

L'azione di stimolo svolta dal Siulp a livello locale e nazionale ha permesso di pervenire ad una estensione del beneficio dell'indennità per servizio esterno.

Con nota n. 557/RS/01/20/3371, data 30 gennaio 2004 e pervenuta nei giorni scorsi, il Dipartimento ha inteso affrontare alcuni aspetti di una delle indennità che, nel tempo, ha dato vita al maggior numero di controversie interpretative, vale a dire quella destinata a chi effettua servizi esterni.

In particolare l'Amministrazione ha manifestato l'intento di chiarire come il dipendente che svolga mansioni di **autista** (anche per mere esigenze tecnico-logistiche), potrà essere ritenuto destinatario dell'indennità per servizi esterni, ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 395/1995, laddove risultino presenti tutte le condizioni normativamente prescritte e tenendo conto, ai fini della durata (tre ore), dell'innovazione introdotta dall'art. 9, d.P.R. 164/2002.

Per quanto concerne il servizio di **consegna a ritiro plichi** il Ministero ritiene che, in via generale, il personale preposto a tale attività possa essere ritenuto destinatario dell'indennità per servizi esterni, ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 395/1995, in presenza di tutte le altre condizioni prescritte dalla norma, qualora l'attività in questione si svolga in via continuativa all'esterno dell'ufficio di appartenenza, per un periodo superiore a tre ore lavorative.

Per quanto invece attiene l'impiego all'esterno dell'ufficio, per **controlli amministrativi** presso esercizi commerciali o all'esterno dell'ufficio per **accertamenti presso enti pubblici (es. Municipi)**, per almeno tre ore, il Dipartimento ha affermato che si tratta di mansioni burocratico - amministrative che non possono essere remunerate con l'indennità per servizi esterni ai sensi dell'art. 11, d.P.R. 254/1999 in quanto non riconducibili alla "lotta alla criminalità" e che, qualora detti servizi vengano espletati in via continuativa in ambiente esterno per almeno tre ore, essi potranno essere valutati ai sensi dell'art. 9, d.P.R. 395/1995.

Nel caso, infine, di impiego per almeno tre ore all'esterno dell'ufficio per **notifiche** è stato precisato che, qualora l'attività di notifica consista nell'espletamento di atti amministrativi, dovrà richiamarsi quanto precedentemente precisato in relazione alla consegna e ritiro plichi; diversamente, nell'ipotesi in cui tale attività sia finalizzata alla notifica di atti riconducibili alla "lotta alla criminalità", qualora ricorrano anche tutti gli altri i requisiti previsti dall'art. 11 d.P.R. 254/1999, potrà essere corrisposta l'indennità per servizi esterni.

La nota n. 557/RS/01/20/3371 del 30.1.2004 e la normativa citata sono sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell'area "circulari" e nell'area "legislazione".

Maternità e paternità, assistenza portatori di handicap

In risposta a svariati quesiti pervenuti su questi argomenti precisiamo che:

-Non sono computabili ai fini dell'attribuzione del compenso per produttività collettiva i permessi previsti dall'art. 42, d.lgs. 151/2001 (TU su maternità e paternità) in quanto non figurano tra le assenze considerate come presenza ai fini di tale computo dall'articolo 6, comma 3 dell'accordo 8.10.2003, che include tra l'altro le assenze "per effetto dell'applicazione della legge 104/1992" ed esclude ogni fattispecie non esplicitamente prevista;

-Riguardo ai congedi sino ad oggi spettanti alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni, va inoltre rilevato che il comma 106 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004), nel sopprimere le parole "da almeno cinque anni" ha eliminato la precedente limitazione, per cui oggi i congedi possono essere fruiti immediatamente dopo l'avvenuto accertamento della presenza dell'handicap in situazione di gravità;

-L'esigenza di assistenza continua di un accompagnatore determina, anche in relazione ai bambini in tenera età, la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18/1980; la legge, infatti, attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età e tiene conto del fatto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano; la decorrenza del diritto a

percepire l'indennità di accompagnamento, in assenza di una diversa, specifica e motivata determinazione della competente commissione medica, coincide altresì con la data di presentazione della domanda e non con la data dell'accertamento. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 1377/2003.

Normativa e sentenza sono sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Bari Questura: a proposito di salute del personale

Si riporta il testo della nota inviata in data 16 febbraio 2004 al Questore di Bari:

"Il personale degli uffici al terzo piano della Questura, (esclusa l'ala in cui è ubicata la sala operativa) sta trascorrendo l'inverno al freddo, e considerata la rigidità della stagione occorre davvero sottolineare la serietà dimostrata dai colleghi che, prima di rivolgersi a questa Segreteria, hanno chiesto spiegazioni all'ufficio amministrativo contabile registrando un "non sappiamo cosa fare".

Sembra, infatti, che la caldaia sia guasta, ed essendo "vecchia" non convenga ripararla perché dopo si romperebbe nuovamente. Stesso problema per l'impianto climatizzato: non si capisce di quale anomalia soffra.

Qualcuno ha contattato per noi il responsabile dell'impresa che gestisce la manutenzione dell'impianto climatizzato che ha formulato la seguente diagnosi:

- La caldaia nonostante sia vecchia funziona;
- Il problema è costituito dai due ventilatori posti nel corridoio che non entrano in funzione poiché non ricevono l'impulso dalla stessa caldaia a causa dell'intasamento dei filtri;
- Sicuramente il canale zincato delle condutture sarà pieno di polvere e ciò non agevola il flusso dell'aria; Stesso discorso per le bochette situate in ogni ufficio: incrostate di polvere.
- qualcuno ha "bypassato" i contatti elettrici posti a ridosso dei ventilatori del corridoio e di conseguenza la caldaia, anziché attaccare e

Conguagli fiscali: questo mese il saldo

Come già anticipato, anche per l'anno 2003, come avviene ormai dal 1998, le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni del personale della Polizia di Stato sono state effettuate in due mensilità (gennaio e febbraio), attenuando così il disagio dei dipendenti destinatari di ritenute di elevato importo in sede di conguaglio fiscale, che diversamente si sarebbero potuti trovare senza retribuzione nella mensilità corrente anche a seguito dell'ap-

plicazione delle nuove aliquote Irpef e della cd. "no tax area".

Ricordiamo che un'ulteriore dilazione non è consentita dal secondo comma dell'articolo 29, d.P.R. 600/1973, ove si prevede che i conguagli previdenziali e fiscali debbano essere ultimati entro il 28 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi, mentre la relativa documentazione fiscale (attualmente modello CUD/2004) deve essere consegnata entro il 15 marzo successivo e che, con la mensilità corrente verranno liquidati ai dipendenti eventuali importi a credito.

Le ministeriali sulla "no tax area" sono sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circolari".

Sondaggio divise: grande successo dell'iniziativa

Si è conclusa riscontrando un notevole successo l'iniziativa "La divisa: va bene com'è? ...proponi tu le modifiche", lanciata con il numero 3/2004 di questo notiziario: nell'arco di tre settimane sono pervenute migliaia di adesioni mediante le quali numerosissimi appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato di entrambi i sessi hanno potuto far conoscere le proprie preferenze e proposte sul tipo, sul taglio e sugli accessori delle divise che indossano.

Presto renderemo noti i risultati dell'iniziativa, che parallelamente verranno sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Allievi: trattamento economico uguale per tutti

Come noto il trattamento economico da corrispondere agli allievi della Polizia di Stato viene genericamente definito dall'art. 59, legge 1° aprile 1981 come "determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi"; il compito di quantificare quale sia la proporzione tra i trattamenti degli allievi e delle corrispondenti qualifiche viene poi demandato dalla stessa norma ad un "decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e finanze - n.d.r.)".

Attesa tale indeterminazione ed al fine di perequare i trattamenti economici di tutte le Forze di polizia, le amministrazioni interessate convennero a suo tempo di determinare tale proporzione induttivamente, partendo cioè dal trattamento economico che la legge 24 dicembre 1986, n. 958 determinava già allora e tuttora riserva "agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle scuole suffocanti, agli allievi carabinieri".

Nell'ultimo biennio è accaduto, tuttavia, che i trattamenti economici effettivamente percepiti da coloro i quali accedono ai ruoli non direttivi di quasi tutte le altre Forze di polizia sono diversi di fatto più favorevoli e, per tale motivo, da tempo abbiamo avviato, dopo un'attenta ricognizione delle

sprequazioni riscontrate, un'azione di sensibilizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza tendente ad ottenere, nel più breve tempo possibile, non solo la completa equiparazione dei trattamenti economici riservati agli allievi che accedono a qualifiche equiparate nell'ambito delle varie Forze di polizia, ma anche la corresponsione delle competenze arretrate a partire dal 1° gennaio 2002: i trattamenti economici percepiti oggi, 23 febbraio 2004, sono infatti ancora proporzionati alle retribuzioni che le corrispondenti qualifiche (agente, vice revisore e vice ispettore) percepivano oltre due anni orsono.

In tale contesto va inoltre precisato che, a norma del 2° comma del citato art. 59, L. 121/1981, "Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole"; tale disposizione salvaguarda gli allievi vice revisori tecnici (art. 20-quater d.P.R. 337/1982) e gli allievi vice ispettori (art. 27-bis d.P.R. 335/1982) provenienti da altri ruoli della stessa Polizia di Stato, mentre lo stesso beneficio viene esteso anche agli appartenenti alla "Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia..." dall'art. 28, L. 668/1986, ove si prevede altresì che l'allievo già titolare di rapporto di impiego con il Ministero dell'interno

o con le Forze di polizia in genere "durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121".

Al sol fine di chiarire appieno i termini di operatività della previsione in argomento va tuttavia evidenziato come la nomina ad "allievo" (propeudeica, per ciò che qui interessa, all'accesso dall'esterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ai ruoli dei revisori tecnici e degli ispettori) ed il relativo status giuridico non corrispondano alla titolarità di un vero e proprio rapporto di impiego.

Ciò a differenza di quanto accade per l'accesso dall'esterno al ruolo dei commissari: i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso a tale ruolo non conseguono la nomina ad "allievo", ma vengono immediatamente immessi in ruolo (art. 4, d.lgs. 334/2000, ma anche il soppresso art. 55, L. 121/1981), con l'immediata costituzione del rapporto di impiego, mentre tale rapporto di impiego, per gli "allievi", viene a costituirsi solo dopo il superamento del corso, con la conseguente immissione in ruolo e la nomina "in prova".

E per tale motivo che il personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, "frequentatore" (e non "allievo") nell'ambito di uno qualis-

si dei corsi per l'accesso al ruolo dei commissari, conserva non solo il rapporto di impiego, ma anche quello di servizio e, pertanto, ha diritto a fruire non solo del trattamento economico fondamentale, ma anche di quello accessorio come, ad esempio, il trattamento economico di missione.

Tutta la normativa citata e puntuali aggiornamenti sull'argomento sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

SIULP ASSISTENZA FISCALE

Dal 1 marzo, in tutti i posti di lavoro, sarà possibile ritirare le cartelline per richiedere l'assistenza fiscale per l'anno 2004. (documentazione necessaria per fruire del servizio la troverete all'interno).

- Il servizio comprende:
- Compilazione e stampa del modello 730
 - Compilazione e stampa bollettini ICI
 - Compilazione e stampa domanda per richiedere l'assegno per il nucleo familiare
 - Compilazione e stampa dichiarazione ISEE.

La Segreteria Provinciale

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Corsi e concorsi

Nel Bollettino Ufficiale il concorso interno per l'accesso al ruolo dei commissari

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "concorsi" n. 13, stampata martedì 17 febbraio scorso, del decreto 5 febbraio 2004, mediante il quale è stato bandito il concorso pubblico a quaranta posti per l'accesso al ruolo dei commissari, sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno di venerdì, 27 febbraio prossimo è prevista la pubblicazione di un analogo concorso a dieci posti riservato al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori o, se inquadrato in un altro dei rimanenti ruoli, in possesso di un'anzianità di servizio di almeno tre anni.

Le proporzioni tra i posti a concorso (80% dei posti disponibili per il concorso pubblico ed il rimanente 20% per il concorso interno) sono state fissate in applicazione dell'art. 4, d.lgs. 334/2000; il concorso interno verrà bandito dopo il concorso pubblico in considerazione dei minori tempi richiesti dal relativo espletamento.

In ogni caso i vincitori di entrambi in concorsi frequenteranno insieme un corso di formazione che, in base all'attuale normativa, avrà la durata di due anni e si terrà presso l'Istituto superiore di Polizia.

In relazione al contenuto del bando del concorso pubblico riteniamo utile rammentare che, in base alle previsioni contenute nell'art. 24, legge 1º febbraio 1989, n. 53 "L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e 904. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali".

A tal proposito il Dipartimento della pubblica sicurezza, interpellato in via ufficiosa, ha confermato che per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato non è altresì previsto il superamento delle prove di efficienza fisica.

È infine in corso di registrazione presso la Corte dei conti il decreto ministeriale che disciplinerà i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali del personale della Polizia di Stato.

Sostituti commissari: aggiornamento stipendi e distin-

tivi di qualifica

Sono in corso di ultimazione le notifiche delle 756 nuove nomine a sostituto commissario, mentre lo sforzo posto in essere dal Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di consentire il relativo adeguamento retributivo con la mensilità di febbraio consentirà inoltre, sempre con la corretta mensilità, di versare agli interessati anche gli arretrati da ottobre 2003.

In settimana avverrà inoltre la consegna della fornitura dei nuovi distintivi di qualifica, per cui la cui distribuzione a tutti i sostituiti commissari potrebbe essere avviata entro la prossima settimana.

Ricordiamo che da alcune settimane l'aspetto dei nuovi distintivi è visionabile in anteprima esclusiva sul nostro web insieme alla circolare che lo descrive (n. 559/A/753.M.L.13.3.12/3721 del 10 luglio 2003).

Concorso 640 allievi vice ispettori

Sembrano essere in dirittura finale le procedure che condurranno il Dipartimento della pubblica sicurezza ed Università alla conclusione della prevista convenzione universitaria; resta immutata la situazione degli idonei non ancora ammessi ed immutati permangono gli impegni nei loro confronti.

concorso vice sovrintendenti

Il Dipartimento sta ancora approfondendo alcuni aspetti delle schede, approntate la scorsa settimana, che i candidati dovranno compilare prima dell'avvio alla frequenza del corso fornendo indicazioni in merito alla sede preferita/prescelta.

Tutta la procedura risente dell'obiettivo complessità organizzativa derivante anche dalla necessità di garantire al massimo il rientro in sede dei vincitori; al momento si prevede che circa un quarto dei 3.824 vincitori potrà essere avviato alla frequenza del corso entro il mese di marzo prossimo.

Il competenti uffici del Dipartimento hanno terminato l'approfondimento degli aspetti che sembrano presentare i maggiori aspetti di problematicità delle schede, approntate nelle scorse settimane, che i candidati dovranno compilare prima dell'avvio alla frequenza del corso fornendo indicazioni in merito alla sede preferita/prescelta.

L'intera procedura che, lo rammentiamo, risente dell'obiettivo complessità organizzativa derivante anche dalla necessità di garantire al massimo il rientro in sede dei vincitori, verrà ora vagliata da tutti gli uffici dipartimentali interessati nel corso di una riunione, all'esito della quale verrà resa nota la data di avvio del primo dei corsi che, si conferma, si prevede interesserà circa un quarto dei 3.824 vincitori e che potrà essere avviato entro il mese di marzo prossimo.

Assegnazione agenti già ausiliari trattenuti

Come anticipato la scorsa settimana sono state comunicate con circolare n. 2356/32 del 20 febbraio scorso le assegnazioni definitive alle sedi di servizio degli agenti della Polizia di Stato che hanno superato il 57º corso di formazione per agenti ausiliari trattenuti, deliberate con provvedimento datato 18 febbraio 2004 e consultabili sul nostro web.

550 allievi agenti

Confermati ancora una volta, anche a favore degli idonei al concorso per 780 allievi agenti del 1996, gli impegni di cui si è ampiamente detto su queste pagine.

Documenti e normativa citati sono sul nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

Concorso interno 12 primi dirigenti

Scadrà sabato 21 febbraio prossimo il termine per la presentazione delle domande di partecipazione delle domande di partecipazione al concorso a dodici posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, pubblicato sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 1/3 bis del 22 gennaio scorso; a tal proposito vale ricordare che la normativa prevede l'esclusione dei candidati che per tre volte non abbiano conseguito l'idoneità ma che, per potersi definire "non idoneo" non è sufficiente non aver superato le prove preliminari consistenti in domande a risposta multipla, i cui esiti non concorrono nel determinare il punteggio finale del concorso.

Trasferimenti ruoli sovrintendenti, assistenti ed agenti

Hanno decorrenza 23 febbraio i circa 2.600 trasferimenti recentemente deliberati dal Dipartimento della pubblica sicurezza e notificati agli interessati in questi giorni, mentre è ancora in corso l'elaborazione delle assegnazioni definitive degli agenti già ausiliari trattenuti ancora formalmente in servizio presso le scuole dove detto personale ha terminato ormai da molti mesi il corso di formazione e che dovrebbe avere termine entro questa settimana.

Concorso interno 685 vice revisori

È scaduto il 13 febbraio scorso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso inter-

no, per titoli, a 685 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico, di cui 202 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 31 dicembre 2001, indetto con decreto 30 dicembre 2003, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 del 14 gennaio scorso.

Scrutini ruoli assistenti ed agenti

Dopo l'avvio delle procedure che porteranno allo scrutinio per la promozione alla qualifica di assistente capo 2.326 assistenti in possesso di cinque anni di anzianità in tale qualifica alla data del 31 dicembre 2003, comunicato con circolare n. 333-D/9807.C.E. del 14 gennaio scorso, il Dipartimento ha altresì avviato le procedure che consentiranno lo scrutinio di 5.197 agenti in possesso al 31.12.2003 di cinque anni di servizio nella qualifica di agente scelto (circolare n. 333/9807.C.C. del 26.1.2003) e di 5.143 agenti scelti (sempre in possesso di cinque anni di anzianità nella qualifica alla data del 31.12.2003) alla qualifica di assistente (circolare n. 333/9807.C.D. del 23 gennaio 2003).

Nel frattempo è stato disposto l'aggiornamento dei fogli matricolari degli appartenenti al ruolo promossi in base alla posizione occupate al 31 dicembre 2002 (circolari n. 333/D1980.C.D.I.1 dell'11 febbraio 2004 e n. 333/D/9807.C.D. del 5 febbraio 2004).

Direttivo Nazionale 18 febbraio: aprire il negoziato per il rinnovo contrattuale

Il Direttivo Nazionale Siulp, riunitosi in Roma il 18 febbraio 2004,

Approva

la relazione introduttiva del Segretario Generale Oronzo Così e, colti gli spunti di riflessione della Segreteria Nazionale,

Esprime

preoccupazione per l'insufficienza delle risorse economiche stanziate in finanziaria per il rinnovo del biennio economico 2004/2005, sia in relazione alle aspettative della categoria che rispetto alla oggettiva perdita del potere di acquisto delle retribuzioni;

Condivide

tuttavia la scelta di aprire quanto prima la fase negoziale, essendovi il concreto timore che, stante in ogni caso l'impossibilità di reperire a breve nuove risorse economiche aggiuntive, l'attesa di defatiganti trattative possa ulteriormente aggravare il già penalizzante divario che si è registrato tra l'aumento del costo della vita ed il mancato adeguamento retributivo;

Impegna

per tanto la Segreteria Nazionale ad avviare in tempi rapidi la fase negoziale, concretizzando così un quanto più immediato beneficio economico e rinviando ad una fase successiva l'individuazione di risorse aggiuntive, attraverso il meccanismo del recupero differenziale inflativo.

Dà altresì mandato

alla Segreteria Nazionale affinché solleciti l'attuazione del fondo integrativo previsto dalle vigenti disposizioni normative, al fine di offrire ai colleghi più giovani, e più in particolare a quanti sono assoggettati al meccanismo pensionistico del calcolo c.d. contributivo, un adeguato e stabile strumento previdenziale.

Accoglie

e fa proprio l'invito della Segreteria Nazionale a dare il maggior impulso possibile per la costituzione del Siulp Pensionati in tutte le realtà territoriali.

Approvato all'unanimità

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali: rimborsi entro aprile

Due settimane orsono avevamo anticipato il nuovo orientamento dell'Inpdap (nota operativa n. 66 del 29 gennaio scorso) sulle agevolazioni previdenziali attribuite ai dipendenti residenti nelle zone colpite da eventi calamitosi (in particolare nelle province di CB e FG e nelle regioni Abruzzo e Molise), mediante la sospensione dei contributi previdenziali prevista da svariate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 20224 del 27 febbraio indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e poi con circolari n. 4 del 28 gennaio 2003; n. 32 del 24 luglio 2003 e n. 35 del 29 luglio 2003.

Il problema procedurale che rischiava di rallentare moltissimo la restituzione all'Amministrazione della pubblica sicurezza (per l'ulteriore restituzione ai dipendenti interessati) degli importi trattenuti da parte dell'Inpdap sembra essere stato risolto grazie alla determinazione ed all'impegno dimostrati nella

circostanza da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha già avviato le procedure per l'accertamento del numero degli aventi diritto e dei crediti vantati, che verrà operato anche mediante l'emanezione di apposite disposizioni agli uffici interessati.

Il Ministero dell'interno farà dunque il possibile per cercare di versare ai dipendenti interessati tutte le spettanze con la prossima mensilità di marzo; laddove ciò non dovesse risultare possibile, in ragione dei tempi disponibili, da considerarsi strettissimi in relazione alla complessità delle operazioni contabili, detta liquidazione avverrà con la mensilità di aprile 2004.

Tutte le note citate sono nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

Valutazione dirigenti - integrazioni sulla competenza a provvedere

Con nota n. 333-A/9803.C.3 del 16 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito alla circolare pari classificata del 6 dicembre 2003, concernente il nuovo modello di relazione sull'attività svolta dai dirigenti della Polizia di Stato (art. 62, d.lgs. 334/2000), in esito alle richieste di chiarimento pervenute ha ribadito che la competenza ad espletare tale attività valutativa permane in capo al dirigente preposto all'organo della struttura centrale o periferica investito della competenza all'apposizione delle osservazioni alla relazione stessa in base all'incarico di funzione formalmente conferito al dirigente da valutare alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, a nulla rilevando un eventuale intervento provvedimento di missione, tanto per il dirigente interessato alla valutazione quanto per il dirigente preposto all'organo della struttura centrale o periferica investito della competenza in argomento.

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

VACANZA SIULP AL SERENÈ: PRENOTAZIONI GARANTITE SINO AL 25 MARZO!!

Questa Segreteria Provinciale SIULP è lieta di poter comunicare a tutti gli iscritti SIULP (e rispettivi amici e parenti ospiti), eventualmente desiderosi di poter ancora prenotare una settimana di vacanza nell'incantevole località balneare di Cutro (Calabria), che la Direzione BLUSERENA SRL - Villaggio Serenè**** ha prorogato il termine per le prenotazioni relative alle rimanenti camere opzionate dal SIULP di Bari, cioè con rinvio sino al 25 Marzo prossimo. Dopo tale data, infatti, la prenotazione della programmata settimana di vacanza SIULP, prevista dal 26 Giugno al 3 Luglio 2004, sarà possibile effettuata, di volta in volta, solo "salvo disponibilità" della casa.

Come già comunicato in precedente notiziario, inoltre, la stessa Direzione BLUSERENA, raccogliendo precise istanze rivolte da questa Segreteria Provinciale SIULP, aveva già consentito nuovi e più sostanziosi sconti per il terzo, quarto e quinto letto.

Pertanto, la settimana di vacanza al Serenè di Cutro si gioverà - è il caso di rammentarlo - delle seguenti condizioni tariffarie più che mai privilegiate:

Quota individuale: 51,00 Euro a persona, in camera doppia ed in pensione completa (quota già comprensiva di IVA, Tesserà Club ed acqua e vino a tavola)

Riduzioni III, IV e V Letto: 0-3 anni 100% (anziché 80%); 3-8 anni 70% (anziché 60%); 8-12 anni 50% (anziché 40%); Adulti 30% (anziché 20%). Le relative età si intenderanno sempre per anni non compiuti al momento dell'arrivo.

Accanto per conferma Vacanza: da versarsi solo entro il 31 Marzo prossimo, nella misura di 100 Euro per gli adulti e di 50 Euro per ragazzi da 3 a 12 anni, a mezzo bonifico (o versamento diretto) su conto corrente SIULP, appositamente istituito presso la Banca Arditì Galati, Via Calefati, nr.131, Bari. Cod.ABI: 03049 - C.A.B.: 04000 - C/C nr. 052324913720.

Saldo Vacanza: da versarsi sempre e solo entro il 31 Maggio prossimo, sempre con bonifico (o versamento diretto) e sul medesimo conto corrente bancario SIULP presso la Banca Arditì Galati.

Presso la sede di questa Segreteria Provinciale SIULP, infine, sono già disponibili i diplanti descrittivo/fotografici del rinomato Villaggio Serenè di Cutro, per quanti intendessero talora prendere visione o copia illustrata della località marina.

Numeri di telefono utili, a tal proposito, per ulteriori informazioni, chiarimenti, prenotazioni e quant'altro sono i seguenti: tel. 080/523.27.02 / 529.11.65 / 529.10.11.

<p>COLLEGAMENTO SIULP Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia</p>
<p>Anno VIII N. 5 - 1 Marzo 2004</p>
<p>Direttore Responsabile GEROLAMO GRASSI</p>
<p>Direttore Editoriale: INNOCENTE CARBONE</p>
<p>Consulente di Redazione: GIUSEPPE IAFFALDANO</p>
<p>Hanno collaborato a questo numero: O. COSÌ M. SARACINO</p>
<p>Reg. Trib. Bari N. 1278 Redazione: Via Murat, 4 - Bari Tel. 080/5291165 - 5232702 Telefax 080/5751068 Internet: www.siuulp.it E-Mail: siulp.bari@tin.it - siulp@siulp.it</p>
<p>Stampa: Graphic Print di Tevere A. Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba) E-mail: graphic_print@libero.it Tel-Fax 0804676795 (ISDN)</p>
<p>La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.</p>